

STATUTO

EDUCATIVA AMICA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASSEMINI CA VIA GOCEANO 9/11

Numero REA: CA - 303440

Codice fiscale: 03873470920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 1728	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
1.1 E' costituita, ai sensi della normativa vigente ed in par-	
ticolare ai sensi dell'art. 1 lett a) della legge n.381/91, la	
società cooperativa sociale denominata " Educativa Amica Coope-	
rativa Sociale ".	
1.2 La società ha sede nel Comune di Assemini all'indirizzo	
denunciato presso il Registro delle Imprese.	
1.3 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
responsabilità limitata.	
1.4 L'assemblea straordinaria ha facoltà di istituire o di	
sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territo-	
rio nazionale. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferi-	
re la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2	
e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
Articolo 2	
(Durata)	
2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può	
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	

ria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla legge 8 novembre 1991, n.381, ha per scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, tramite la cooperazione dei soci, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando, mediante la partecipazione di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini.

3.2 La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

3.3 La cooperativa, nello svolgimento della sua attività si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ai sensi dell'art.2512 del codice civile.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa si propone come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione

	con Enti Pubblici e privati in genere ai sensi dell'art.1,
	lett. a) della legge 381/91, nel rispetto di quanto previsto
	dalla legge, la gestione stabile o temporanea delle seguenti
	attività:
	a) organizzazione di attività di animazione socio - educative
	e socio - ricreative per bambini, adolescenti, adulti e perso-
	ne in situazione di disabilità, tendenti all'espressione della
	personalità ed in grado di favorire l'armonico sviluppo;
	b) organizzazione di attività rivolte a bambini, adolescenti,
	adulti, gruppi familiari e popolazione in genere, volta alla
	promozione dei contenuti e dei valori dello sviluppo sosteni-
	bile;
	c) consulenza pedagogica ed educativa, progettazione, program-
	mazione, gestione, assistenza educativa specialistica scola-
	stica rivolta ad alunni con disabilità, alunni con bisogni
	educativi speciali e/o con svantaggio socio-culturale; coope-
	razione nella gestione di asili nido, scuole dell'infanzia,
	primarie e secondarie, luoghi per l'infanzia, centri ricreati-
	vi, comunità alloggio, centri socio educativi, centri diurni,
	centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali, attivi-
	tà di prevenzione, attività di sostegno, attività di educazio-
	ne, culturali, formative, riabilitative, di animazione e del
	tempo libero, finalizzato al miglioramento della qualità della
	vita e allo sviluppo della comunità;
	d) organizzazione, progettazione, programmazione, gestione e

	cooperazione nella gestione servizi domiciliari di assistenza,
	animativi, educativi, di aggregazione sociale, infermieristici
	e socio sanitari, di sostegno e riabilitazione, effettuati
	tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre
	strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri
	di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da
	enti pubblici o privato, finalizzati a promuovere e valorizza-
	re le risorse delle persone assistite e delle loro famiglie;
	e) gestione anche per conto terzi, di attività produttive,
	commerciali e di servizi ai soli fini educativi, formativi,
	animativi, terapeutici, di controllo dei sistemi di sicurezza
	delle strutture e di avviamento lavorativi di soggetti disa-
	giati;
	f) organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di
	attività di formazione, di servizi di consulenza, di servizi
	di controllo e di iniziative anche promozionali che concorrono
	al raggiungimento degli scopi sociali; corsi di formazione
	volti alla qualificazione umana, culturale e professionale e
	alla sicurezza sul lavoro per le categorie più deboli, nonché
	alla formazione cooperativistica, anche con il contributo
	dell'unione europea e di enti pubblici e privati;
	g) organizzazione, progettazione, programmazione, gestione di
	eventi come congressi, conferenze, concerti e manifestazioni
	promozionali, feste per la comunità sia pubbliche che private,
	feste di compleanno, cerimonie di ogni genere, attività di

	promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni	
	a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione	
	dei loro diritti;	
	h) progettazione, programmazione e gestione di servizi socio	
	sanitari, educativi e assistenziali nell'area degli anziani e	
	della disabilità;	
	i) interventi di formazione e di aggiornamento rivolti a inse-	
	gnanti, educatori, operatori socio-sanitari, genitori, alla	
	popolazione in genere e agli Enti interessati ad interventi	
	formativi nell'ambito della disabilità e dei disturbi pervasi-	
	vi dello sviluppo;	
	j) realizzazione di attività di ricerca nelle aree di servizio	
	sociale sopraindicate;	
	k) servizi di indagini conoscitive e ricerche finalizzate per	
	rilevare disturbi organici e funzionali nell'età evolutiva al	
	fine di favorire la prevenzione e l'intervento precoce;	
	l) progettazione di giochi, ausili, materiali e strumenti uti-	
	li per le attività di cui sopra;	
	m) progettazione, programmazione e gestione di corsi di lingue	
	straniere, corsi di formazione per l'educazione e la cura nel	
	contesto familiare (ad es. corsi per baby sitting, corsi per	
	colf, corsi di sicurezza domestica, corsi di sicurezza banca-	
	ria, etc.);	
	n) progettazione e promozione di materiale pedagogico, educa-	
	tivo e didattico relativi alle diverse aree di intervento e	

	ricerca;	
	o) promozione e attivazione di forme di partecipazione fra la	
	popolazione indirizzata agli stessi fini;	
	p) progettazione e realizzazione di ogni attività simile a	
	quelle sopra elencate;	
	q) promuovere e sviluppare collaborare, secondo un'ottica in-	
	terculturale, con realtà sociali di paesi emergenti e con or-	
	ganismi di cooperazione internazionale per realizzare e soste-	
	nere progetti di sviluppo delle comunità locali inerenti gli	
	scopi sociali;	
	r) la cooperativa potrà collaborare con le forze economiche,	
	produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizza-	
	te all'inserimento lavorativo, affinché inseriscano nei propri	
	organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso	
	capacità professionali apprezzabili, anche se limitate,	
	nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla coopera-	
	tiva;	
	s) promuovere e sviluppare attività di sensibilizzazione ed	
	animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	t) la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente,	
	in conto proprio o per conto terzi: servizi e centri di riabi-	
	litazione;	
	u) promuovere, sviluppare e gestire attività di promozione,	

	formazione, aggregazione, animazione, sensibilizzazione sia
	per le persone deboli e svantaggiate, che per le loro fami-
	glie, rivendicando l'impegno da parte delle istituzioni
	l'esigibilità dei loro diritti;
	v) a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere artico-
	li, ricerche, libri, dispense e periodici, su qualsiasi sup-
	porto tecnico e tecnologico;
	potrà inoltre gestire strutture alberghiere, case vacanze e
	campeggi, residence, agriturismo, bed and breakfast, colonie
	estive, aperti a singole famiglie e a gruppi ed organizzazio-
	ni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché perti-
	nenti alla realizzazione degli scopi sociali; pubblici eserci-
	zi per conto proprio o per conto di terzi per la somministra-
	zione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche,
	mense, bar, ristoranti, sale di ritrovo e ricreazione, sale di
	intrattenimento e pubblico spettacolo, location debitamente
	organizzate, con il fine di favorire l'aggregazione sociale,
	edicole per la vendita di libri (anche on-line), riviste e
	giornali, vendita computer tecnologica informatica (anche on-
	line);
	w) progettazione e gestione di centri, strutture, spazi di so-
	cializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del
	turismo;
	x) attività di consulenza e orientamento;
	y) eseguire il trasporto di persone disabili, deboli e svan-

	taggiate, pubblici e privati;	
	z) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite	
	terzi, servizi amministrativi, contabili, gestione del perso-	
	nale e di rendicontazione;	
	aa) attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non violenza, telesoccorso	
	e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà e ser-	
	vizio di ambulanza, reinserimento sociale e lavorativo, educa-	
	tiva domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attivi-	
	tà di laboratorio creativi di vario genere, produzione arti-	
	gianale, corsi di informatica, attività didattico - espressi-	
	ve, palestra, cineforum, tempo libero, ecc.	
	bb) Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la	
	Cooperativa è inoltre fattivamente impegnata ad integrare e	
	coordinare in modo permanente o per motivi di necessità con-	
	tingente, la propria attività con quella di altri enti coope-	
	rativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad orga-	
	nizzazioni di associazionismo cooperativo, ed associazioni	
	temporanee di imprese ed a qualsiasi altro tipo di società o	
	associazione che la legge preveda nel corso dell'esistenza	
	della cooperativa;	
	cc) la cooperativa sociale si impegna nel servizio civile na-	
	zionale per contribuire alla formazione civica, sociale, cul-	
	turale e professionale dei giovani attraverso la difesa della	
	patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realiz-	

	zazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la
	tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla
	educazione alla pace fra i popoli.
	dd) la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-
	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili
	alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque diretta-
	mente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra
	l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitati-
	va:
	ee) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolga-
	no attività analoghe o comunque accessorie all'attività socia-
	le, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai
	fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in par-
	ticolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative
	sociali;
	ff) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-
	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigi-
	onamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;
	gg) potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine ottenere,
	per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso
	al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie

	della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e
	fideiussioni;
	hh) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge
	31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-
	ve;
	ii) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al
	conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il
	tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vi-
	gente in materia e, in particolare, delle norme che discipli-
	nano la raccolta di risparmio tra il pubblico;
	jj) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi
	dell'art. 2545 septies del codice civile.
	Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la
	raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assi-
	curazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sen-
	si dell'art. 18 della legge n. 216/1974 e successive modifica-
	zioni, delle attività di cui alla legge n. 1/1991 e n.
	197/1991 e successive modificazioni e di ogni altra operazione
	comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa
	richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte

le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coope-
razione in generale e/o gli specifici settori di attività nei
quali opera.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere Soci tutte le persone fisiche aventi la ca-
pacità di agire che abbiano i requisiti previsti dall'art. 23
del Decreto Legislativo C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e
successive modificazioni, o che comunque possano collaborare
al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività la-
vorativa o professionale.

5.3 Possono essere soci le persone svantaggiate di cui
all'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo del-
lo scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-
cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione de-
ve essere coerente con la capacità economica della cooperativa
di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.5 Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro
che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quel-
la della cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente

	concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stes-
	sa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo
	che può tener conto delle tipologie e delle condizioni
	dell'ulteriore rapporto.
	5.6. E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contempora-
	neamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi
	sociali esplicando un'attività concorrente, nonché di prestare
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo
	specificata autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può
	tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore
	rapporto.
	5.7 Possono essere ammessi come soci - lavoratori elementi
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzio-
	namento dell'ente.
	5.8 Possono essere soci della cooperativa i volontari che, in
	possesto dei requisiti professionali, prestino la loro attivi-
	tà gratuitamente, naturalmente nei limiti e con le modalità
	previste in materia dalla legge.
	5.9 In presenza dei presupposti per la loro ammissione, posso-
	no essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, i soci sov-
	ventori di cui alla Legge n. 59/1992 e le persone giuridiche i
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-
	trasto con quelli della cooperativa.

Articolo 6 (Procedura di ammissione e obblighi)

6.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

a)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadina, residenza e codice fiscale;

b)- l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c)- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;

Le persone giuridiche, dovranno indicare nella domanda:

a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della stessa domanda, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente e copia della deliberazione assunta dall'organo sociale competente;

b) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere.

6.2 I Soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché, se soci lavoratori a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro

	in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	6.3 Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Ammini-	
	strativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	

6.4 Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

6.5 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci - lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

6.6 A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nei regolamenti di cui al successivo art. 8.

Articolo 7 (Soci lavoratori)

7.1 I soci lavoratori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Articolo 8 (Regolamenti)

8.1 I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci con riferimento specifico, per quanto attiene ai soci-lavoratori, alle prestazioni di lavoro e al relativo trattamento economico e normativo, secondo quanto previsto dall'articolo sei della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

8.2 Gli stessi regolamenti determinano i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

8.3 I regolamenti possono definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi, nonché i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

8.4 I regolamenti possono altresì disciplinare Il funzionamen-
to tecnico ed amministrativo della Società stabilendo, tra
l'altro, i poteri del Direttore, se nominato.

8.5 La Società adotta inoltre, eventualmente, i regolamenti,
previsti dagli articoli 3 e 10 del presente statuto.

8.6 I regolamenti sono predisposti dall'Organo Amministrativo
e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le
assemblee straordinarie.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

9.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-
ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-
nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi
all'amministrazione.

Articolo 10 (Categoria speciale per nuovi soci operatori)

10.1 L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di
nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione
dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

10.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in
ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-
ratori.

10.3 Nel caso di cui al comma 1 , lettera a), l'Organo Ammini-
strativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro

che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo, della cooperativa.

10.4 Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

10.5 La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto stabilito da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può superare il termine di cinque anni;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

10.6 Il socio appartenente alla categoria speciale deve versare la quota sociale minima stabilita dallo statuto, ha il diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto, non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

10.7 I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.8 I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.9 Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione in qualità di socio ordinario secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

10.10 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 11 (Recesso e decadenza)

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	11.2 Il recesso non può essere parziale.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	11.3 Spetta all'Organo Amministrativo ,entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, constatare se ricorrono i mo-	
	tivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimi-	
	no il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse	
	della Società.	
	11.4 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi l'Arbitro nominato secondo	
	quanto previsto dall'articolo 35 del presente statuto.	
	11.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	11.6 Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e	
	società, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	11.7 L'Organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:	

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Articolo 12 (Esclusione)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio:

a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti previsti dall'art. 8 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

12.2 Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

12.3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, quando nominato.

12.4 Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.5 Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 13 (Obblighi e diritti dei soci uscenti)

13.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati

	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la
	cessione della quota si è verificata.
	13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-
	tivo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
	liquidazione della quota .
	13.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i respon-
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.
	Articolo 14 (Diritti dei soci receduti o esclusi)
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-
	tualmente rivalutato.
	14.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventual-
	mente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capi-
	tale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versa-
	to, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
	dell'art. 2545-quinques del codice civile.
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del
	rapporto sociale.
	14.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi
	dall'approvazione del bilancio.
	Per la frazione del capitale assegnato al socio ai sensi de-
	gli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, la liquidazione ,

unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni.

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Articolo 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

15.2 Quando trovi applicazione l'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

15.3 Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata nella misura e con le stesse modalità stabilite all'articolo precedente.

Articolo 16 (Strumenti finanziari)

16.1 Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti

	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi
	dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111.-
	octies delle disposizioni attuative.
	16.2 In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa As-
	semblea, sono stabiliti:
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	2. le modalità di circolazione;
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi;
	4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	16.3 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-
	piti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini
	del collocamento dei titoli.
	16.4 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del co-
	dice civile, in quanto compatibili con le successive disposi-
	zioni del presente statuto.
	Articolo 17 (Patrimonio sociale)
	Il patrimonio della Società é costituito:
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
	1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-
	ti da quote, ciascuna del valore di 50 euro (cinquanta euro);

	2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	b) dalla riserva legale , formata con gli utili di cui al	
	successivo articolo 22 e con le quote sociali eventualmente	
	non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	Soci defunti a norma del presente statuto;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato dalle somme versate dai	
	soci ai sensi del presente statuto;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle	
	quote sociali sottoscritte.	
	Articolo 18 (Trasferibilità della quota sociale)	
	18.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dall'Organo Amministrativo.	
	18.2 Il socio che intende trasferire le proprie quote deve	
	darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera rac-	
	comandata.	
	18.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa ha	

28 di 42

dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa.; in quest'ultimo caso, l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2420 del codice civile le ragioni della dilazione.

20.3 L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile e riportano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

20.4 L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

20.5 Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Articolo 21 (Ristorni)

21.1 L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-

zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

21.2 I ristorni posso essere erogati in denaro o distribuiti mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali sottoscritte e versate anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 del codice civile.

Articolo 22 (Destinazione degli utili)

22.1 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato, quale dividendo, nella misura

	che verrà stabilita dall'Assemblea, comunque non superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo quando la cooperativa conservi i requisiti
	di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli
	2512 e 2513 del codice civile ;
	d) ad eventuale riserva straordinaria;
	e) a fini mutualistici.
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le
	destinazioni obbligatorie per legge, che la totalità degli
	utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.
	Articolo 23 (Organi sociali)
	23.1 Sono organi sociali della Cooperativa:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) l'Organo Amministrativo;
	c) il Collegio dei Sindaci, quando nominato;
	Articolo 24 (L'assemblea dei soci)
	24.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo vigente
	ai sensi del successivo articolo 28 con lettera raccomandata
	o con altro mezzo idoneo a garantire la prova
	dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie
	da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza, della data
	e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata
	almeno 24 ore dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio
	almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante
	dal libro dei soci.

	24.2 In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-
	ta validamente costituita quando siano presenti o rappresenta-
	ti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori
	e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riu-
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
	24.3 L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli ar-
	gomenti proposti con richiesta scritta da uno o più ammini-
	stratori o da un numero di soci che rappresentano almeno un
	terzo del capitale sociale.
	24.4 In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata
	senza ritardo e comunque entro 20 giorni dalla richiesta.
	24.5 In ogni caso compete all'Assemblea dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal
	presente statuto, la ripartizione dei ristorni e la distribu-
	zione degli utili di esercizio;
	b) la nomina dell'Organo Amministrativo , del Collegio Sinda-
	cale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Re-
	visore;
	c) la determinazione dei compensi a favore dei componenti
	l'Organo Amministrativo;
	d) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati;
	e) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statu-
	to;
	f) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

	g) deliberare l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) deliberare sulle operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	i) deliberare lo scioglimento della società e, conseguentemen-	
	te, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di cui alle lettere f),h) ed i), sono assunte al-	
	la presenza di un notaio.	
	L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente o	
	chi ne ha la potestà lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	Articolo 25 (Riunione e convocazione dell'assemblea dei soci)	
	25.1 L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede so-	
	ciale.	
	25.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazio-	
	ne quando siano presenti personalmente o per delega tanti So-	
	ci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai So-	
	ci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti e rappresentati.	
	25.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	25.4 L'Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquida-	
	zione della società, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentano almeno la metà del capitale sociale.	
	Articolo 26 (Diritto di voto in assemblea)	

	26.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risulta-	
	no iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e non siano in	
	mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte.	
	26.2 Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'Assemblea.	
	26.3 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa.	
	26.4 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	il valore delle quote possedute.	
	26.5 I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rap-	
	presentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta e la	
	documentazione è conservata secondo quanto previsto	
	dall'articolo 2478, primo comma, numero 2.	
	26.6 Ciascun Socio può rappresentare al massimo un altro So-	
	cio.	
	26.7 Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante dell'Associazione di rappresentanza e tutela	
	del movimento cooperativo cui la società aderisce.	
	Articolo 27 (Presidenza dell'assemblea)	
	27.1 L'Assemblea é presieduta, secondo l'organo Amministrativo	
	vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in	
	sua assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa.	
	27.2 Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la rego-	

larità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

27.3 L'Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio.

27.4 Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 28 (Organo amministrativo)

28.1 L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

28.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

28.4 Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente , le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

Articolo 29

29.1 Non è ammesso l'Amministratore Unico.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a massimo sette consiglieri scelti anche tra soggetti non soci.

29.3 La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

29.4 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a norma dell'art.2386 del Cod. Civile.

29.5 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, i Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

29.6 Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 30

30.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo

dei consiglieri.

30.2 La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, è inviata a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

30.3 In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

30.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia effettivamente presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 31

31.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri

per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

31.3 Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 32 (Rappresentanza della società)

32.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

32.2 Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo ad altro socio designato dall'Assemblea.

Articolo 33 (Collegio sindacale)

33.1 Il Collegio Sindacale, nominato quando si verificano i presupposti di legge, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

33.2 Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

33.3 I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci.

33.4 Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Per quanto qui non previsto, valgono in materia di Collegio Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 34 (Clausole mutualistiche)

34.1 La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, ad essa è fatto divieto:

a. di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-

	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c. di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	E' fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperati-	
	va a mutualità non prevalente, potranno essere assegnate ai	
	soci le riserve divisibili alle condizioni e secondo le moda-	
	lità previste dall'articolo 2545-quinques del codice civile.	
	La riserva legale è comunque e sempre indivisibile e non può	
	essere ripartita tra i soci cooperatori.	
	Articolo 35 (Scioglimento e messa in liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della società, ai sensi	
	dell'articolo 2545-duodecies del codice civile.	
	L'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno	
	o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i	
	poteri.	
	Rita Mostallino	
	Ignazio Mereu	
	Valeria Mereu	
	Vanessa Piras, Notaio.	

IO SOTTOSCRITTA DOTT.SSA VANESSA PIRAS, NOTAIO IN CAGLIARI,
ISCRITTA NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI CAGLIARI,
LANUSEI E ORISTANO, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23
COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO
DEL REGISTRO IMPRESE.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio
di Cagliari, Autorizzazione n. 10369/92/2T del 17 giugno 1992.